

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 088/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 aprile 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ACF FIORENTINA SPA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RIFERITO AL CALCIATORE MANCINI GIANLUCA, DERIVANTE DA ACCORDO DELL'1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/TFN SVE del 6.3.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ACF Fiorentina SpA di Firenze (FI). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' USD POLISPORTIVA FIVE BITONTO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DE SCISCILO FRANCESCO DALLA SOCIETÀ AQUILE MOLFETTA ALLA SOCIETÀ USD POLISPORTIVA FIVE BITONTO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/TFN – ST del 20.3.2019)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società USD Polisportiva Five Bitonto di Bitonto (BA), e annullata la decisione impugnata, dichiara valido il trasferimento del calciatore De Scisciolo Francesco dalla società ASD Aquile Molfetta alla società USD Polisportiva Five Bitonto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. CORONA ALDO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37, COMMA 1 E 33, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38, COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6044/189 PF 18-19 MS/AS/AC DEL 17.12.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 144 del 20.2.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Corona Aldo, riduce la sanzione della squalifica a mesi 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Dott. Raimondo Cerami – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 1 INFLITTA AL SIG. GIACCHETTI MORENO SEGUIDO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 8002/119 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 4.2.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 206 del 22.3.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza

Publicato in Roma l'11 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina